



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 del 20-12-2022

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art 20 D.Lgs 175/2016 - anno 2022. Partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021.

L'anno duemilaventidue e questo giorno venti del mese di dicembre alle ore 08:30 nella Sala Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesca Stella.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea	P	Buttitta Rosaria	P
Paggetti Monica	P	Calossi Enrico	P
Chiti Ilaria	A	Di Giacinto Massimo	A
Pistolesi Mara	P	Lynn Charlie	P
Manni Giacomo	P	Azzi Roberto	A
Stella Francesca	P	Pizzichi Daniele	A
Balloni Giovanni	P	Baietti Danilo	P
Buccianti Marco	A	Marrini Sandro	P
Matteucci Mario	P		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Michele D'Avino incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/06/2017 avente ad oggetto "Ricognizione straordinaria delle società partecipate ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175".

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 67/2018, n. 64//2019, n.51/2020 e n.83/2021 relative alla revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per gli anni dal 2017 al 2020 e le relative relazioni sullo stato di attuazione della razionalizzazione.

Visto in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Dato atto che, il comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, recita:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo*

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P., come meglio sopra dettagliate;
3. previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P..

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Viste le Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro pubblicate in data 23/11/2019, che si intendono confermate e la pubblicazione dello schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2020 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Preso atto che la Fondazione Polo Universitario Grossetano ETS, non rientra nel novero delle partecipazioni soggette alla disciplina del D.Lgs. 175/16, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere da l) a p).

Preso atto che FIDI TOSCANA S.p.a. non è più detenuta alla data del 31/12/2020, avendo ceduto le azioni alla Regione Toscana, in seguito a gara il 15/09/2020.

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2021, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Acquedotto del Fiora S.p.a.	00304790538	2,28%
Azienda Farmaceutica Municipalizzata (AFM) – Azienda Speciale	01101370532	100%
Ce.Val.Co. S.p.a. In liquidazione	00899140495	4,09%
Co.S.Ec.A. S.r.l. In liquidazione	81000370536	17,02%
CO.e.SO – Sds AREA GROSSETANA	01258070539	7,82%
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.	01311090532	8,78%
Consorzio Interprovinciale per la gestione del Parco di Montioni in liquidazione	92105880493	23,45%
Grosseto Sviluppo S.r.l. In liquidazione	01064080532	0,283%
Grosseto Fiere S.p.a.	01074240530	0,206%
Net Spring S.r.l.	01206200535	1%
R.A.M.AS.p.a.	00081900532	4,84%

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2021 detiene le seguenti partecipazioni indirette:

Acquedotto del Fiora S.p.a.

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Acquaser S.r.l.	8%
CTS (Ex CISA)	1%
Ingegnerie Toscane S.r.l.	2,564%
Le Soluzioni Scrl	25%
Tiforma Scrl	25,54%

Co.S.Ec.a. S.r.l.

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
------------------	--

Sei Toscana S.p.a.	0,022%
CO.S.ECO. A r.l.	60%

R.A.M.A S.p.a.

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
R.A.M.AS.p.a. Azioni Proprie	12,52%
TIEMME S.p.a.	29,12%

Preso atto che il Comune di Follonica provvede, ai sensi di legge, alla verifica e alla razionalizzazione delle proprie partecipazioni già dall'anno 2011, come da proprie deliberazioni n. n. 7, del 24/01/2011 relativa alla ricognizione delle società partecipate dall'ente, di cui all'art. 3 commi 27 e 28 L. 244/2007 e la successiva n. 6 del 28/02/2013, per l'adempimento di cui all'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010.

Preso altresì atto delle proprie deliberazioni n. 32 del 29/06/2017 (ricognizione straordinaria art. 24 D.Lgs 175/16), n. 67 del 20/12/2018, n. 64 del 11/12/2019 e n. 51 del 16/12/2020 (ricognizioni ordinaria art. 20 D.Lgs 175/16) e approvazione delle relative relazioni circa l'attuazione del programma di razionalizzazione.

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'ente e rinviando per approfondimenti alla relazione tecnica dell'ufficio, deve rilevarsi sinteticamente quanto segue, in ordine alla verifica ordinaria del mese di Dicembre 2022, relativa alle partecipazioni detenute al 31/12/2021:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE	ESITO PIANO ANNO 2018
Acquedotto del Fiora S.p.a.	00304790538	2,28%	Mantenimento		Mantenimento
Azienda Farmaceutica Municipalizzata (AFM) – Azienda Speciale	01101370532	100%	Mantenimento	Trattasi di Azienda Speciale - NON FORMA SOCIETARIA	Mantenimento
Ce.Val.Co. S.p.a. In liquidazione	00899140495	4,09%	In Liquidazione		In Liquidazione
Co.S.Ec.A. S.r.l. In liquidazione	81000370536	17,02%	In Liquidazione		In Liquidazione
COESO – Sds	01258070539	7,82%	Mantenimento	NON IN FORMA SOCIETARIA	
Edilizia Provinciale	01311090532	8,78%	Mantenimento		Mantenimento

Grossetana S.p.a.					
Consorzio Interprovinciale per la gestione del Parco di Montioni In liquidazione	92105880493	23,45	In liquidazione	NON IN FORMA SOCIETARIA	In liquidazione
Grosseto Sviluppo S.r.l. In liquidazione	01064080532	0,283%	In Liquidazione		In liquidazione
Grosseto Fiere S.p.a.	01074240530	0,206%	Alienazione Azioni o quote possedute	Già Inserita nel piano straordinario di Razionalizzazione e anno 2017	Alienazione azioni
Net Spring S.r.l.	01206200535	1%	Mantenimento		Mantenimento
R.A.M.AS.p.a.	00081900532	4,84%	Alienazione Azioni o quote possedute	Già Inserita nel piano straordinario di Razionalizzazione e anno 2017	Alienazione Azioni

Dato atto che nel corso dell'anno 2022, Grosseto Fiere tramite nota PEC protocollo n. 32796 e n. 32855 dell'11/08/2022, prot. n. 34307 del 24/08/2022 ha convocato l'Assemblea Straordinaria dei soci per il giorno 29/09/2022 con ordine del giorno la riduzione del capitale sociale ai sensi per effetti dell'art 2445 c.c., in seguito al recesso di alcuni soci, fra cui il Comune di Follonica, per un importo complessivo di Euro 16.524,97 con una riduzione del capitale sociale interamente versato dagli attuali Euro 3.768.521,57 a 3.751.996,60, per poi annullare tale convocazione con nota PEC prot. n. 35513 del 2/09/2022 in merito all'iter tecnico-amministrativo da seguire.

Rilevato inoltre che, il giorno 06/09/2022 è pervenuta al Comune di Follonica un'ulteriore PEC prot. n. 35895 con la quale il CdA di Grosseto Fiere confermava la ricezione della volontà di questo Ente di dismettere la propria partecipazione in Grosseto Fiere pari al 0,206% del capitale sociale posseduto - 1.500 azioni.

Considerato infine che, inizialmente le quote sono state offerte ai soci a titolo di diritto di prelazione in percentuale rispetto al valore posseduto e calcolato sul patrimonio netto relativo all'anno 2020, attribuendo il valore di € 4,031 a singola azione per un importo complessivo delle quote possedute pari a € 6.046,50 - prelazione esercitabile entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Decorso tale termine il Comune di Follonica ha ricevuto una PEC prot. n. 45500 in data 16/11/2022 da parte di Grosseto Fiere, che comunicava il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci. Contestualmente la Società informava di aver ricevuto un'offerta di acquisto dei titoli da parte

di terzi soggetti, esprimendo altresì il gradimento del Consiglio di Amministrazione nei confronti di tale operazione, ai sensi dell'art 6 dello Statuto. La società che ha manifestato interesse all'acquisto delle quote possedute dal Comune di Follonica è la "ETRURIA NOVA S.r.l." con sede legale a Grosseto in Via Senese 170, ed ha offerto € 6.200,00.

Ritenuto inoltre necessario ricordare che il Comune di Follonica aveva già provveduto a:

- Offerte ai soci andate deserta con PEC prot. n 33780 del 16/10/2017 e prot. 30739 del 12/09/2018;
- Gara ad evidenza pubblica bandita all'albo con Prot. 35773 del 22/10/2018;
- Richiesta, di retrocessione delle proprie azioni, inviata tramite PEC prot. n. 44795 del 21/11/2019, ai sensi dell'art 24 comma 5 del D.Lgs 175/2016, alla quale il CdA nel marzo del 2022 ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per discutere delle dimissioni societarie di vari soci, fra cui il Comune di Follonica, inviando, successivamente, con nota PEC prot. n. 13005 del 28/05/2022, il valore delle azioni possedute quantificato, sul patrimonio netto relativo all'anno 2020, pari a € 6.046,44.

Tutti i tentativi sopra esposta non sono andati a buon fine.

Ritenuto necessario, con il presente Provvedimento, di dare mandato al dirigente del Settore n. 2 di compiere tutte le azioni necessarie per l'alienazione delle azioni alla società Etruria Nova, per le motivazioni meglio specificate in precedenza, dando atto che il valore di vendita è pari ad € 6.046,50 definito come percentuale del patrimonio netto alla data del 31/12/2020 (Valore iscritto in inventario € 6.046,44). Il valore risulta adeguato se paragonato al Patrimonio Netto iscritto nell'inventario dell'Ente. Il valore patrimoniale della partecipazione in base al metodo del Patrimonio Netto risulta altresì coerente con il principio contabile 4/3 che lo indica come metodo ordinario di valutazione Societaria al punto 6.1.3.

Dato atto che nel corso dell'anno 2022, R.A.M.A S.p.a. tramite nota PEC protocollo n. 45612 del 16/11/2022 ha ribadito di essere proprietaria, nonché gestore, delle reti e degli impianti funzionali allo svolgimento dei servizi TPL, riconosciuti e vincolati come tali dalla Regione e di star ultimando le procedure di vendita di suddetti beni al nuovo gestore della concessione dei servizi di TPL, Autolinee Toscane S.p.a., subentrato in tutto il territorio regionale dalla data del 1/11/2021. In particolare rende noto di aver già ceduto la proprietà degli immobili che ospitano i depositi di Follonica. A seguito di tali cessioni, R.A.M.A S.p.a. ha intrapreso un percorso per provvedere al ristoro integrale del debito bancario mediante attuazione di un piano di ristrutturazione del debito ed una corretta valutazione del patrimonio a tutela di tutti i Soci.

Considerato che nel secondo semestre del 2021, con l'assistenza professionale di uno studio legale, la Società ha avviato dei contenziosi con le banche creditrici, per la difesa degli interessi finanziari della Società medesima, e alla data odierna R.A.M.A afferma che sono rimasti aperti contenziosi solo con 2 istituti di credito e che quelli chiusi hanno generato una plusvalenza di circa 2.437.000,00 € a vantaggio della società stessa.

Preso atto che altresì nell'anno 2021, l'assemblea dei soci di R.A.M.A S.p.a. ha deliberato una l'aumento gratuito del capitale sociale, mediante un incremento del valore nominale unitario delle azioni da 1,00 € a 2,42 €, passando da un capitale di 1.653.694,00 € ad 4.002.592,88 €.

Inoltre, sempre nella medesima nota PEC, R.A.M.A S.p.a. ribadisce di essere proprietaria per una quota del 29,12% delle azioni di Tiemme S.p.a., che gestisce il servizio di trasporto locale di persone nel bacino di varie Province, compresa quella di Grosseto.

Dato inoltre atto che R.A.M.A S.p.a., con la nota PEC sopra richiamata, afferma che le sue finalità istituzionali rientrerebbero nel novero delle attività perseguibili mediante la partecipazione pubblica ai sensi dell'art 4 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016. A tal riguardo cita la sentenza della Corte di Appello di Firenze (n. RG. 2196/2021 depositata lo scorso 11/10/2022), la quale sembra aver respinto la richiesta di recesso e di liquidazione della partecipazione in denaro ai sensi dell'art. 1, co.569 della L. 147/2013 formulata dalla Provincia di Arezzo nei confronti della società L.F.I. S.p.a., socia di Tiemme al pari di R.A.M.A S.p.a. ed in condizioni del tutto analoghe, in base al presupposto della Corte dei Conti nella relazione 2014 sugli organismi partecipati dagli Enti Territoriali con la quale ha affermato che la partecipazione dell'Ente può essere sia diretta che indiretta e che sono da ritenere legittime le società che gestiscono servizi di interesse generale e che svolgono un'attività di impresa anche indirettamente.

Preso altresì atto che Rama, ha elaborato un documento che delinea la Vision e la Missione 2022-2026 e reso noto il nuovo Piano Strategico, con il quale prevede lo sviluppo di 2 rami: quello relativo all'infrastruttura e quello relativo al settore digitale.

Ritenuto inoltre necessario ricordare che il Comune di Follonica aveva già provveduto a:

- Offrire ai soci le proprie azioni, secondo quanto stabilito dai Patti Parasociali con prot. n. 34371 del 20/10/2017. Offerta che è andata deserta;
- Avviare la procedura di vendita delle azioni con determinazione n. 867/2018, che è andata anch'essa deserta;
- Richiedere la liquidazione delle proprie azioni ai sensi dell'art. 24 co. 5 del D.Lgs. 175/2016.

Ritenuto inoltre necessario ricordare che, nel 2020 e nel 2021 non sono intercorsi contatti con il CdA della partecipata in attesa della definizione dei contenziosi relativi alla gara regionale TPL, ed a causa dell'emergenza epidemiologica COVID19 si è ritenuto non intraprendere ulteriori azioni. Nel medesimo periodo, a seguito di una perizia degli assets immobiliari, si è proceduto ad una rivalutazione del 90% del valore di mercato.

Rilevato infine che, alla data attuale si rende necessario effettuare una ulteriore e più articolata valutazione ed approfondimenti sulla posizione della società R.A.M.A S.p.a. per tutte le motivazioni sopra esposte nonché sulle prospettive di sviluppo della Società.

Ritenuto quindi necessario stabilire che, per tutte le motivazioni esposte, anche al fine di definire in modo compiuto sia il valore effettivo della partecipazione che le future possibili implicazioni del nuovo Piano Industriale, in corso di perfezionamento da parte della Società, l'Ente intende sospendere temporaneamente l'indirizzo di dismissione della partecipata, definito le proprie precedenti deliberazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 ed i relativi effetti (i cui tentativi di cessione esperiti non risultano comunque andati a buon fine) e di dare mandato all'Assessore competente ed agli Uffici di effettuare tutti i necessari ulteriori approfondimenti.

Richiamato ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli enti che detengono partecipazioni pubbliche.

Vista la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione, allegato al presente atto per

farne parte integrante e sostanziale, nel quale più dettagliatamente si elencano le azioni adottate dall'Ente per la effettiva concretizzazione del Piano di Razionalizzazione 2021 (partecipazioni detenute al 31/12/2020).

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;
- la Relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Follonica, di cui all'Allegato B della presente deliberazione.

Considerato che a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all'allegato A e B della presente deliberazione, che ne fanno parte integrante e sostanziale, non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nei documenti non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'Ente né dei suoi equilibri, e che pertanto non risulta necessario il parere dell'Organo di revisione alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del 2° Settore, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000.

Con la seguente votazione:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
12	9	9	0	3 Baietti, Lynn, Marrini

DELIBERA

1. Di approvare la “Relazione Attuazione Misure di Razionalizzazione del precedente piano approvato con deliberazione n. 83 del 11/12/2021.” Allegato “A” al presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare altresì la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Follonica alla data del 31 dicembre 2021 come risultanti dal documento denominato “Relazione Tecnica e Ricognizione - Analisi periodica delle partecipazioni art. 20 Dlgs.175/2016”, Allegato “B” alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

3. Di dare mandato al Dirigente del 2° Settore di compiere tutte le procedure necessarie per l'alienazione delle quote societarie possedute dal Comune di Follonica, così come previsto dal piano allegato, ed in particolare:

- Per Grosseto Fiere si dispone l'alienazione delle azioni alla società Etruria Nova S.r.l. come per le motivazioni meglio specificate nelle premesse, dando atto che il valore di vendita è pari ad € 6.046,50 stabilito come percentuale del patrimonio netto alla data del 31/12/2020 (Valore iscritto in inventario € 6.046,44 alla stessa data). Il valore risulta adeguato se paragonato al Patrimonio Netto iscritto nell'inventario dell'Ente. Il valore patrimoniale della partecipazione in base al metodo del Patrimonio Netto risulta altresì coerente con il principio contabile 4/3 che lo indica come metodo ordinario di valutazione Societaria al punto 6.1.3.
- Per R.A.M.A S.p.a. di dare mandato all'Assessore competente ed agli Uffici:
 - Di approfondire la posizione della società R.A.M.A S.p.a., tenendo in considerazione quanto esposto dalla stessa tramite nota PEC prot. N. 45612 del 16/11/2022, con particolare riferimento al nuovo Piano Strategico 2022-2026 (con il quale prevede lo sviluppo di due rami, uno relativo all'infrastruttura ed un relativo al digitale), unitamente alla ricapitalizzazione gratuita che ha portato un incremento del capitale sociale da 1.653.694,00 € ad 4.002.592,88 €, mediante un aumento del valore nominale unitario delle azioni da 1,00 € a 2,42 €;
 - Di sospendere temporaneamente l'indirizzo di dismissione della partecipata, definito nelle proprie precedenti deliberazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ed i correlati effetti, in attesa delle verifiche di cui al punto precedente, anche tenendo in considerazione che i tentativi già esperiti di cessione delle quote, e dettagliatamente richiamati in premessa, risultano comunque non andati a buon fine.

4. Di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Acquedotto del Fiora S.p.a.	00304790538	2,28%	Mantenimento
Azienda Farmaceutica Municipalizzata (AFM) – Azienda Speciale	01101370532	100%	Mantenimento
COESO – Sds	90016190531	7,82%	Mantenimento
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.	01311090532	8,78%	Mantenimento
Net Spring S.r.l.	01206200535	1%	Mantenimento

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune.

Con la seguente votazione:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
12	9	9	0	3 Baietti Lynn, Marrini

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2** si esprime parere:

Favorevole

Data, 12-12-2022

IL DIRIGENTE
Paolo Marelli

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:

Favorevole

Data, 12-12-2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paolo Marelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesca Stella

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele D'Avino